Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 66 depositato il 11 luglio 2011. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Allegato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale



Ricorso n. 66 depositato il 11 luglio 2011

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

contro

la **REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

per la declaratoria

d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 14 comma 3 della legge regionale Piemonte n. 7 del 29.4.2011 "Modifiche alla legge regionale 28.7.2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 5.5.2011 n. 18





Tutte le disposizioni sopra richiamate appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2011 (che per estratto autentico si produce *sub* 1) - ai sensi dell'art. 127 Cost., la impugna con il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 3, dell'art. 97 e dell'art. 117, comma 2 lett. 1) Cost.

La legge regionale n. 7 del 29.4.2011, pubblicata nel B.U.R. della Regione Piemonte del 5.5.2011 n. 18, all'art. 5, rubricato "Modifiche all'art. 14 l.r. 23/2008" prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 23/2008, del comma 3 bis, il quale dispone che "Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio".

Così disponendo, il legislatore regionale <u>viola gli artt. 3 e 97 della</u> <u>Costituzione</u>, in quanto la possibilità di avvalersi del supporto di professionalità esterne avviene sulla base di rapporti fiduciari, indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti indicati al



comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni.

La disposizione regionale *de qua* non tiene conto dei criteri previsti dalla citata norma statale, la quale dispone che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, <u>solamente</u> "ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" e in presenza di specifici presupposti. La mancata osservanza dei suddetti criteri di valutazione <u>viola i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.</u>

Inoltre, la normativa statale succitata contiene principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, pertanto, <u>la disposizione</u> dell'art. 5 in esame si pone in contrasto anche con l'art. 117, <u>lettera l)</u> della <u>Costituzione</u>, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

Del resto codesta Ecc.ma Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Corte cost. sent. n. 252/09) che "la previsione dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le



necessari garanzie di professionalità e competenza (sentenza n. 27 del 2008)".

Va altresì osservato che la citata disposizione statale si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori da parte della Regione, la quale "ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni".

2) <u>Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. (in materia di coordinamento della finanza pubblica).</u>

L'art. 14, rubricato "Attuazione del comma 28 dell'articolo 9 e dei commi 7 e 9 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010", dispone, al comma 3, che, "Il comma l non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali:... ecc.", stabilendo in sostanza alcune deroghe all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 e all'art. 14, commi da 7 a 9, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010.



Tali deroghe contrastano in modo sostanziale con la finalità del coordinamento e contenimento della spesa pubblica. Infatti, in particolare, il cit. art. 14 comma 9 del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010) prevede che le regioni possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e non consente le deroghe stabilite dall'art. 14, comma 3, oggetto della presente censura. Ne consegue, pertanto, un contrasto con l'art. 117 della Costituzione, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per le suesposte considerazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 14 comma 3 della legge regionale Piemonte n. 7 del 29.4.2011 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al



decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 5.5.2011 n. 18, per violazione – rispettivamente – degli artt. 3, 97 e 117 comma 2 lett. 1) Cost. (per quanto concerne il cit. art. 5), nonché dell'art. 117, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica (da parte del cit. art. 14 comma 3).

Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri in data 16/6/2011 (ed allegato).

Roma, 2 luglio 2011

Luca Ventrella

Avyocato dello Stato